

STATUTO

GLOBALITER CONSORZIO DI COOPERATIVE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAL DI PRINCIPE CE VIA
BOLOGNA 1

Numero REA: CE - 289303

Codice fiscale: 03985660616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	===== Allegato "A" all'atto	
	===== n. 703 del repertorio	
	===== n. 433 della raccolta	
	===== Statuto =====	
	===== TITOLO I =====	
	===== DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA =====	
	Art. 1) Denominazione sociale. - E' costituito, ai sensi del-	
	l'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, e dell'art.	
	8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio di coope-	
	rative, costituito come società cooperativa denominato: =====	
	"GLOBALiter Consorzio di cooperative - Società Cooperativa	
	sociale". =====	
	Art. 2) Norme applicabili. - Al consorzio di cooperative si	
	applicano: =====	
	1) - le disposizioni dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre	
	1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme	
	relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in	
	particolare, le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991	
	n. 381, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e	
	successive modificazioni, relative alla posizione dei soci	
	lavoratori degli enti consorziati; =====	
	2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative; ===	
	3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	

	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata. =====	
	Art. 3) Sede. - La società cooperativa ha sede nel Comune di	
	Casal di Principe (CE). =====	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato. =====	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e sop-	
	pressione di sedi secondarie. =====	
	Art. 4) Durata. - La società è costituita fino al 31 dicembre	
	2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. =====	
	===== TITOLO II =====	
	===== SCOPO - OGGETTO =====	
	Art. 5) Scopo mutualistico. - Il Consorzio, promosso quale	
	strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e	
	promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul terri-	
	torio della Regione Campania e in quello nazionale, si ispira	
	ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo	
	questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre	
	1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizza-	
	to e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perse-	
	guimento dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a fa-	

	vorire i soggetti consorziati nel raggiungimento dei loro fi-	
	ni, nonchè a promuovere la costituzione di nuove cooperative	
	sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimo-	
	lando la collaborazione tra le cooperative con finalità di	
	promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che	
	soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche	
	coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da	
	renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, at-	
	traverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo lo-	
	cali. =====	
	Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti	
	mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle coope-	
	rative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od op-	
	portuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del	
	consorzio medesimo e delle cooperative consorziate, operando	
	comunque d'intesa con queste ultime. =====	
	Art. 6) Mutualità prevalente. - Il consorzio si propone di	
	svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con	
	le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste	
	ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Il Consorzio deve intendersi a mutualità prevalente in ragio-	
	ne del tipo di scambio mutualistico realizzato ex art. 111	
	septies R.D. 318/42 (disposizioni per l'attuazione del codice	
	civile). =====	
	La società in ragione della dichiarata qualità di cooperativa	

	a mutualità prevalente, che intende mantenere: =====	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato; =====	
	b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè	
	durante la vita della cooperativa nè successivamente al suo	
	scioglimento; =====	
	c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ==	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento. =====	
	Art. 7) Oggetto sociale. - Il consorzio, con riferimento ed	
	in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interes-	
	si e requisiti delle cooperative consorziate e dei rispettivi	
	soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività: =====	
	- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate	
	anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comuni-	
	tari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperati-	
	vistica nonchè specifiche competenze e professionalità dei	
	soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative; =	
	- stimolare la collaborazione tra le cooperative consorziate	

	con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei	
	cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emargi-	
	nazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative	
	stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul so-	
	ciale; =====	
	- realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4	
	della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di sup-	
	porto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quan-	
	t'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, al-	
	le cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia	
	operativa; =====	
	- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'atti-	
	vità lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone	
	i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e	
	privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni,	
	o a trattativa privata) prodotti e servizi; =====	
	- gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le	
	cooperative consorziate, lavori di sistemazione agraria e fo-	
	restale, di progettazione, impianto e manutenzione di spazi	
	pubblici e privati, di produzione e commercializzazione di	
	prodotti ortoflorovivaistici e altri lavori relativi alle at-	
	tività di cui agli articoli 2135 del codice civile e 1 del	
	Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (di orientamento e	
	modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 del-	
	la legge 5 marzo 2001 n. 57) secondo le normative vigenti e	

	acquisendo le eventuali necessarie autorizzazioni; =====	
	- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative con-	
	sorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei	
	cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emargina-	
	zione; =====	
	- coordinare il rapporto delle cooperative consorziate con	
	gli enti pubblici; =====	
	- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-	
	gislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le	
	cooperative sociali; =====	
	- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale; =====	
	- svolgere attività editoriali connesse alla promozione e al-	
	la diffusione degli scopi sociali e delle attività delle coo-	
	perative, anche attraverso la pubblicazione (con esclusione	
	della stampa quotidiana) di periodici, riviste, libri, anche	
	in forma elettronica; =====	
	- assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associa-	
	zioni, la gestione di attività di servizio nei seguenti set-	
	tori: =====	
	a) servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche,	
	comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di ri-	
	posso, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia; ===	
	b) servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti	

	a persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, soste-	
	gno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti mino-	
	ri, nuclei familiari, persone degenti presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità di	
	alloggio; =====	
	c) servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di	
	handicap, minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisi-	
	co ed in particolare delle persone con autismo o che presen-	
	tano comportamenti riconducibili allo spettro autistico per	
	garantirne la migliore qualità della vita favorendone il pro-	
	cesso di crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva; =	
	d) servizi e attività di animazione ed educazione sia per	
	bambini che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'e-	
	spressione della personalità ed in grado di favorire l'armo-	
	nico sviluppo. =====	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà: =====	
	- svolgere qualunque altra attività connessa, affine o stru-	
	mentale agli scopi sopraelencati, compresa quella di predi-	
	sporre e gestire marchi sotto l'osservanza delle norme in ma-	
	teria (con cui contraddistinguere prodotti e/o servizi forniti	
	sia direttamente sia congiuntamente o tramite le coopera-	
	tive consorziate), nonchè potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	

	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; =====	
	- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private,	
	protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il	
	consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla pro-	
	mozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di asso-	
	ciazioni; =====	
	- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti	
	pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che	
	abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività	
	di interesse comune; =====	
	- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano an-	
	che in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del pa-	
	trimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e	
	di coordinamento comuni; =====	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese cooperative e società, anche finan-	
	ziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361	
	del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle at-	
	tività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al-	
	la legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e	
	quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo	
	non esclusivo; =====	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'art. 2545 septies c.c.; =====	

	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici e consortili e fidejussori diretti a consolidare, svi-	
	luppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito; =====	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative. =====	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi	
	saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi	
	albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ri-	
	cadano in materia che ne presupponga l'appartenenza. =====	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comuni-	
	tarie. =====	
	Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere	
	forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni	
	pubbliche. =====	
	Il consorzio al fine di raggiungere i suoi scopi può svolgere	
	la propria attività anche con terzi. =====	
	Art. 8) Regolamenti. - I criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività sociale, la gestione e l'affido dei	

	servizi, nonchè il monitoraggio dell'attività delle consor-	
	ziate, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'organo amministrativo, nel rispetto delle norma-	
	tive vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice ci-	
	vile. =====	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni di comitati tecnici o di comitati etici	
	se verranno costituiti. =====	
	===== TITOLO III =====	
	===== SOCI =====	
	Art. 9) Soci. - Il numero dei soci e' illimitato e variabile	
	ma non puo' essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 27 del	
	d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ed in deroga al di-	
	sposto dell'art. 2522, comma 1, c.c.. =====	
	Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di se-	
	guito indicate che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:	
	a. le cooperative sociali e consorzi costituiti ai sensi del-	
	la Legge n. 381/1991; =====	
	b. altre cooperative e loro consorzi che intendono condivide-	
	re operativamente le finalità, le attività promosse dal Con-	
	sorzio. =====	
	Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale	
	deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per	

	cento, da cooperative sociali. =====	
	Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sot-	
	toposti a procedure concorsuali. =====	
	Art. 10) Obblighi dei soci. - I soci sono obbligati a: =====	
	a) accettare la direzione lavori del consorzio, nonchè i con-	
	tratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'as-	
	sunzione degli appalti, e di eseguirli con la diligenza ri-	
	chiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni as-	
	sunte; =====	
	b) accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitati-	
	vi, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei rego-	
	lamenti consortili che il consorzio ritenesse effettuare; ====	
	c) partecipare alla attività del consorzio secondo la disci-	
	plina fissata dai regolamenti interni; =====	
	d) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assem-	
	blea o dall'Organo amministrativo; =====	
	e) contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dall'Organo amministrativo. =====	
	Art. 11) Domanda di ammissione. - Gli enti che intendono as-	
	sociarsi al Consorzio devono presentare domanda scritta dal	
	loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni: =====	
	a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociali, data della	
	costituzione; =====	
	b. numero dei soci; =====	

	c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; ====	
	d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto del Consorzio ed i regolamenti interni. =====	
	Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: ====	
	1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda; =====	
	2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione; =====	
	3. bilancio dell'ultimo esercizio; =====	
	4. ogni altro documento che l'Organo amministrativo del Con-	
	sorzio ritenga utile ed abbia richiesto. =====	
	Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli	
	enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio	
	entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica	
	stessa. =====	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'intere-	
	ressato e annotato nel libro soci, o con provvedimento di ri-	
	getto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozio-	
	ne, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessa-	
	to. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di	
	ammissione si pronunzi l'assemblea. =====	
	Il socio ammesso dovrà versare, ai sensi dell'articolo 2528	
	secondo comma del codice civile, oltre l'importo della quota	

	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, restando obbligato all'osservanza dello statuto	
	sociale. =====	
	Art. 12) Divieto di trasferimento delle partecipazioni. - La	
	quota del socio cooperatore non può essere oggetto di trasfe-	
	rimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio	
	cooperatore ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice	
	civile il diritto di recedere liberamente dalla società, con	
	preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può	
	essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'in-	
	gresso del socio in società. =====	
	===== TITOLO IV =====	
	===== RAPPORTO SOCIALE =====	
	Art. 13) Perdita della qualità di socio. - La qualità di so-	
	cio si perde per recesso ed esclusione. Nel caso di perdita	
	della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o	
	agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui all'arti-	
	colo 2535 codice civile. =====	
	Art. 14) Recesso. - Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dal presente statuto il diritto di recesso compete: =====	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; ==	
	- al socio che non si trovi più in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	

	La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e	
	comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presup-	
	posti del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	il tribunale. =====	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. =====	
	Art. 15) Esclusione. - L'esclusione del socio è deliberata	
	dall'organo amministrativo: =====	
	a) nel caso di cui all'art. 2531 del codice civile; =====	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esi-	
	stente, o dal rapporto mutualistico; =====	
	c) nel caso in cui il socio manchi reiteratamente di parteci-	
	pare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di	
	interesse alla propria permanenza in società o disertì senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta le assemblee	
	sociali per due anni consecutivi; =====	

	d) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;	
	e) nei casi dell'articolo 2286 del codice civile; =====	
	f) nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito o sia in	
	corso nei suoi confronti una procedura concorsuale; =====	
	g) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	
	con la società; =====	
	h) nel caso in cui il socio, in qualunque modo, con colpa o	
	dolo, provoca danno grave all'immagine o all'attività della	
	società; =====	
	i) nel caso in cui incorra in una situazione di cui alle pre-	
	cedenti lettere da d) ad g) uno dei membri della compagine	
	sociale degli enti consorziati. =====	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa	
	intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimu-	
	verne, ove possibile la causa. =====	
	La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con	
	avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può	
	proporre opposizione in Tribunale. =====	
	L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del	
	relativo provvedimento. =====	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-	
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	Art. 16) Responsabilità del socio uscente. - Il socio uscente	
	è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione per il rimborso della quota se entro un	

	anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolven-	
	za della società. =====	
	===== TITOLO V =====	
	===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====	
	Art. 17) Elementi costitutivi. - 1. Il patrimonio della Coo-	
	perativa è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori; =====	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	(nella misura indicata in seguito nel presente statuto) e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi; =====	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci; =====	
	d) dalla riserva straordinaria; =====	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge. =====	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-	
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite della quota sottoscritta. =====	
	3. Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento. =====	
	Art. 18) Capitale sociale - Il capitale sociale della coope-	

	rativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è	
	formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola ze-	
	ro zero). =====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo. =====	
	Art. 19) Prestiti dei soci. - La cooperativa può ricevere	
	prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. =====	
	Art. 20) Bilancio di esercizio. - 1. L'esercizio sociale va	
	dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ====	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del progetto di bilancio ai sensi	
	della normativa vigente. =====	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio. =====	
	4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli: =====	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento); =====	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31.1.1992 n. 59; =====	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici; =====	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art. 17 del presente statuto. ====	
	===== TITOLO VI =====	
	===== DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA =====	
	Art. 21) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo e sta-	
	tuto, nonchè sugli argomenti che gli amministratori o almeno	
	un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. =====	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori; =====	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore; =====	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; =====	
	f) lo scioglimento anticipato della società. =====	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. =====	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute. =====	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ==	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo me-	
	diate avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-	
	nanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dai presenti. Il presiden-	
	te verifica la regolarità della costituzione, accerta l'iden-	

	tità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento	
	della riunione ed accerta i risultati delle votazioni. =====	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che	
	nei casi di: =====	
	- modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-	
	dificazione dei diritti dei soci; =====	
	- scioglimento anticipato della società; =====	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci. =====	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	
	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ===	
	===== TITOLO VII =====	
	===== AMMINISTRAZIONE =====	

	Art. 22) Composizione dell'organo amministrativo. - 1. La so-	
	cietà può essere amministrata: =====	
	- da un amministratore unico; =====	
	- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di sette membri. =====	
	2. L'organo amministrativo è nominato dall'assemblea ordina-	
	ria, che determina altresì la forma di amministrazione. =====	
	3. Essendo i soci cooperatori solo persone giuridiche, ai	
	sensi dell'articolo 2542 del codice civile, secondo comma,	
	l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione sono scelti tra le persone fisi-	
	che indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili.	
	Art. 23) Poteri dell'organo amministrativo - Amministratori	
	delegati - 1. All'organo amministrativo spettano tutti i po-	
	teri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli	
	atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più	
	dei suoi componenti parte delle proprie attribuzioni ad ecce-	
	zione delle competenze per legge non delegabili e dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei	
	soci. =====	

	Art. 24) Norme di funzionamento del consiglio di amministra-	
	zione - Quando la società è amministrata dal Consiglio il	
	funzionamento di esso è così regolato: =====	
	A) Presidenza - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Pre-	
	sidente e un vice presidente se questi non sono nominati dai	
	soci in sede di nomina. =====	
	Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario	
	anche non amministratore. =====	
	B) Riunioni - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove)	
	tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giu-	
	dichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla mag-	
	gioranza degli amministratori in carica. =====	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, revisore e/o sindaco se nominati, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, almeno cinque giorni liberi prima della riunione e	
	nei casi di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso ven-	
	gono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno. =====	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale. =====	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, revisore e/o sindaco se nominati. ====	

	Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. =	
	C) Deliberazioni - Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a mag-	
	gioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità la	
	proposta si intende respinta. =====	
	D) Verbalizzazione - Le deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistratore devono risultare da verbali che, trascritti su	
	apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da	
	chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta an-	
	che tra estranei al Consiglio. =====	
	Art. 25) Rappresentanza della società - La rappresentanza	
	generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio com-	
	pete: =====	
	- all'amministratore unico; =====	
	- in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei	
	poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega. =====	
	Art. 26) Compensi degli amministratori - Agli amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro	
	ufficio e un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci	
	con decisione valida fino a modifica. =====	
	===== TITOLO VIII =====	
	===== CONTROLLO =====	

	Art. 27) Controllo della società - La nomina dell'organo di	
	controllo o del revisore è obbligatoria nelle ipotesi previ-	
	ste dalla legge. =====	
	===== TITOLO IX =====	
	===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====	
	Art. 28) Scioglimento e liquidazione - In caso di scioglimen-	
	to della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previ-	
	ste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statu-	
	to, adotta le delibere contemplate dall'art.2487 codice civi-	
	le, concernenti in particolare la nomina di uno o più liqui-	
	datori, e i loro poteri. =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera d). ====	
	Firmato: =====	
	Chiatto Imma =====	
	Carmela Mosca =====	
	Aniello Ruocco =====	
	Manfredonia Marco =====	
	Abate Vincenzo =====	
	Leopoldo Ivo Golia Sigillo =====	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,	

26 di 26